

RISARCIMENTO DANNI PER CONTRATTO A TERMINE ILLEGITTIMO

Il c.d. Decreto Salva infrazioni, D.L. 131/2024, ha rivisitato l'articolo 28, D.Lgs. 81/2015 che disciplina il rimborso forfettario in caso di contratto a termine illegittimo, ove il giudice abbia disposto la ricostituzione del rapporto a tempo indeterminato, non riconoscendo più il limite massimo del risarcimento pari a 12 mensilità, così che il lavoratore, dimostrando il maggior danno subito, può invocare un ristoro maggiore.

In particolare la norma ora prevede che, nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8, L. 604/1966, ma resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.

La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Il comma 3 della norma, che disponeva che in presenza di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono, sulla base di apposite graduatorie, l'assunzione a tempo indeterminato, il tetto massimo di 12 mensilità fosse dimezzato a 6, è stato abrogato.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato